

Regolamento Integrativo dell' Accordo per la Costituzione delle Reti di Ambito della Provincia di Bergamo AMBITO 3

Premesse

- vista la legge 13 luglio 2015, n 107 che all'art. 1, comma 66 prevede la suddivisione del territorio regionale in ambiti di ampiezza "*inferiore alla provincia e alla città metropolitana*", quale fattore determinante per l'efficacia della *governance*, per raccogliere e incontrare le esigenze delle scuole che ne fanno parte, per la più efficiente distribuzione delle risorse;
- vista la nota 26 gennaio 2006, prot. n. 726 del Capo dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, con cui, in attuazione dell'art. 1, comma 66 della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono state precisate le regole per la determinazione degli ambiti territoriali;
- considerato che l'art. 1 comma 70 della legge 13 luglio 2015, n 107 dispone che gli uffici scolastici regionali promuovono la costituzione di reti tra istituzioni scolastiche del medesimo ambito, da costituire entro il 30 giugno 2016;
- visto il decreto del Direttore generale dell'Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia del 7 marzo 2016 con cui sono stati identificati gli ambiti nel territorio regionale;
- visto in particolare l'elenco delle istituzioni scolastiche comprese nell'ambito territoriale n°9 in base al Decreto del Direttore generale dell'Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia del 7 marzo 2016
- precisato inoltre che le istituzioni scolastiche paritarie, pur non facendo parte degli ambiti costituiti in base a quanto previsto dalla L.107/2015, art.1, commi 70 e 71 con decreto del Direttore generale dell'Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia del 7 marzo 2016, possono partecipare su richiesta alle azioni ed alle attività che ne coinvolgono finalità e funzioni ai sensi della L. 62 del 10 marzo 2000 e successive modifiche ed integrazioni, senza però avere diritto di voto in sede di Conferenza generale dei dirigenti scolastici della rete di ambito;
- tenuto conto della pregressa esperienza in regione Lombardia delle "Reti generali del sistema pubblico di istruzione"
- tenuto conto di quanto previsto dalle "Linee guida per la formazione delle reti" del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca con nota del 7 giugno 2016 prot. n° 2151, ove si afferma, tra l'altro, che "la rete d'ambito può prevedere per il suo razionale funzionamento anche ulteriori articolazioni interne di coordinamento tra le scuole che la costituiscono e tra le reti di scopo in essa presenti" e che "per il raggiungimento delle finalità", le reti di ambito di una stessa provincia e/o città metropolitana si possono coordinare tra loro e con le articolazioni

territoriali dell'USR al fine di affrontare in modo più organico problematiche comuni, coinvolgendo, se necessario, enti locali e/o rappresentanze del mondo della cultura e del lavoro;

**i dirigenti scolastici dell'Ambito 3
con il presente atto convengono quanto segue:**

Art. 1

Norma di rinvio

Le premesse e gli eventuali allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Regolamento

Art. 2

Oggetto e finalità

Il presente Regolamento integrativo dell'accordo per la costituzione delle reti di ambito della provincia di Bergamo ha innanzitutto come fine la costruzione della *governance* di ambito e provinciale, attraverso:

- la definizione di modalità di coordinamento tra le reti di ambito presenti nella provincia di Bergamo in collaborazione con l'Ufficio III Ambito Territoriale di Bergamo, finalizzate alla realizzazione ed alla gestione razionale e di scala di progettualità condivise;
- lo sviluppo di sistemi di interazione e collaborazione all'interno della rete di ambito con altri soggetti istituzionali e con *stakeholder* (enti, associazioni o agenzie, università ecc.) per la configurazione e lo svolgimento di politiche e attività di specifico interesse territoriale comune.

2

Questo Regolamento, in esecuzione dell'art. 1, comma 70, della Legge 13 luglio 2015, n. 107 può rappresentare uno strumento per poter efficacemente perseguire le finalità richiamate dalla stessa Legge all'art.1, comma 7 attraverso la costituzione di reti di ambito.

La Rete, in qualità di rappresentante dell'autonomia delle istituzioni scolastiche dell'ambito nel rapporto con l'Ufficio Scolastico Regionale e con le sue articolazioni territoriali, si configura quale elemento di riferimento e di coordinamento in relazione alle diverse finalità individuate quali prioritarie per l'ambito, come anche, ad esempio, per la razionalizzazione di pratiche amministrative e di tutti quegli atti non strettamente connessi alla gestione della singola istituzione scolastica (comma70).

La Rete, quindi, in funzione delle finalità sopra elencate:

- intercetta dalle diverse provenienze e condivide le necessarie risorse finanziarie e umane; regola e formalizza i rapporti con istituzioni e stakeholder territoriali;
- condivide informazioni sistematiche su andamenti ed esiti delle progettualità elaborate (monitoraggi, esiti, strumentazioni, *best practices* ecc.); assume ogni determinazione necessaria (protocolli di intesa, convenzioni, condivisione di tavoli tecnici e/o operativi) all'interazione con altri soggetti territoriali per la realizzazione dei progetti; interagisce, ove necessario o utile al perseguimento delle finalità elencate nel presente articolo, con altre reti territoriali di ambito.

Art. 3

La governance di ambito: designazione e competenze dell'istituzione scolastica capofila

La designazione dell'istituzione scolastica "capo-fila", che deve essere retta da un dirigente scolastico titolare nell'istituzione stessa che assume il ruolo di presidente, ha la durata di tre anni scolastici a decorrere dall'a.s. 2016-17. La designazione mantiene la prevista durata di un triennio anche in caso di cambiamento del dirigente rappresentante legale dell'istituzione scolastica "capo-fila". Tale designazione può essere modificata dall'assemblea dei dirigenti scolastici dell'ambito 3 durante il triennio solamente su richiesta motivata del dirigente scolastico della scuola "capo-fila". Ogni avvicendamento di istituzione scolastica "capo-fila" diviene operativo all'inizio di anno scolastico. L'individuazione dell'istituzione scolastica capofila avviene nell'ambito della conferenza dei dirigenti scolastici a seguito di votazione a scrutinio segreto. E' previsto il ballottaggio nel caso in cui nessuna delle istituzioni scolastiche candidate ottenga in prima votazione la maggioranza assoluta.

L'istituto capofila:

- garantisce il coordinamento generale della rete sotto i diversi profili (organizzativo, amministrativo contabile, documentale ecc.);
- garantisce le condizioni logistiche dei lavori della conferenza.

Art. 4

La governance di ambito: designazione e competenze dell'istituzione scolastica capofila per la formazione

La designazione dell'istituzione scolastica "capo-fila" per la formazione, che deve essere retta da un dirigente scolastico titolare nell'istituzione stessa che assume il ruolo di presidente, ha la durata di tre anni scolastici a decorrere dall'a.s. 2016-17. La designazione mantiene la prevista durata di un triennio anche in caso di cambiamento del dirigente rappresentante legale dell'istituzione scolastica "capo-fila". Tale designazione può essere modificata dall'assemblea dei dirigenti scolastici dell'ambito 3 durante il triennio solamente su richiesta motivata del dirigente scolastico della scuola "capo-fila". Ogni avvicendamento di istituzione scolastica "capo-fila" della formazione diviene operativo all'inizio di anno scolastico. L'individuazione dell'istituzione scolastica capofila avviene nell'ambito della conferenza dei dirigenti scolastici a seguito di votazione a scrutinio segreto. E' previsto il ballottaggio nel caso in cui nessuna delle istituzioni scolastiche candidate ottenga in prima votazione la maggioranza assoluta.

Art. 5

La governance di ambito: modalità di funzionamento ed articolazione interna della rete di ambito

Comma 1.

La conferenza dei dirigenti scolastici è convocata dal dirigente scolastico Presidente della rete. L'assemblea può essere convocata – sempre con atto

formale del dirigente della scuola capo-fila – anche su richiesta di almeno un terzo delle istituzioni scolastiche dell’ambito o su indicazione dell’organo interno di gestione della Rete (“Gruppo di regia”) indicandone espressamente il motivo. La conferenza dei dirigenti scolastici deve essere convocata almeno quattro volte per ciascun anno scolastico. La convocazione avviene in modalità telematica, con indicazione degli argomenti all’ordine del giorno; tra la data della convocazione e la data della seduta devono intercorrere di norma non meno di 15 giorni. L’esercizio del voto in seno all’assemblea è regolato secondo il seguente criterio: ogni legale rappresentante di un’istituzione scolastica aderente alla rete esprime un voto.

Alla conferenza dei dirigenti scolastici sono assegnati i seguenti compiti:

- programmare e gestire le attività della rete per il raggiungimento delle finalità individuate;
- individuare la costituzione del Gruppo di Regia della rete di ambito;
- adottare ogni altra determinazione, previa l’acquisizione, se necessaria, delle deliberazioni degli organi collegiali competenti delle singole istituzioni scolastiche;
- produrre, monitorare e verificare la documentazione delle attività svolte dalla rete anche nelle sue articolazioni.

Delle sedute dell’assemblea dei dirigenti scolastici viene redatto apposito verbale in formato digitale che viene inviato alle scuole aderenti alla rete per l’approvazione. Il presente regolamento, le delibere e le rendicontazioni finanziarie vengono pubblicate in apposita sezione sul sito istituzionale della scuola capofila secondo la normativa vigente. Le istituzioni scolastiche della rete si impegnano a riportare sul proprio sito il collegamento alla sezione di cui sopra.

4

Comma 2.

Competenze del Presidente e Vicepresidente della rete d’ambito.

Il Presidente della rete di ambito (dirigente scolastico della scuola capofila):

- assume la rappresentanza della Rete;
- convoca e presiede la Conferenza dei dirigenti scolastici dell’ambito e cura l’esecuzione delle relative deliberazioni;
- convoca e presiede il gruppo di regia dell’ambito (di cui al comma 3) e cura l’esecuzione delle relative decisioni;
- assicura il collegamento tra la rete di ambito, il Direttore Generale dell’USR per la Lombardia, il Dirigente dell’Ufficio III Ambito territoriale di Bergamo e i Presidenti delle altre reti di ambito della provincia di Bergamo;

Il Vicepresidente della Rete di ambito è nominato in prima seduta tra i dirigenti scolastici degli istituti del ciclo diverso da quello dell’istituto del presidente ed assume i seguenti compiti:

- coadiuva il Presidente, con particolare attenzione a materie e progetti inerenti il ciclo di propria competenza;
- lo sostituisce in caso di assenza o per delega motivata.

Comma 3.

Competenze del gruppo di regia.

Il gruppo di regia é individuato dalla Conferenza dei dirigenti scolastici d’ambito al proprio interno ed è composto dal Presidente, dal Vicepresidente e

da 5 dirigenti scolastici (incluso il DS della Scuola capofila per la formazione e dal DS del CTI) di scuole della rete appartenenti a cicli scolastici differenti. In occasione di votazioni - in caso di parità - il voto del presidente dell'ambito acquisisce valore doppio. Tale organo:

- cura quando necessaria l'istruzione dei lavori della Conferenza dei dirigenti scolastici dell'ambito;
- opera, su deleghe specifiche, sui compiti della Conferenza dei dirigenti scolastici dell'ambito, che attribuisce ad esso autonomia di azione su questioni organizzative e finanziarie che coinvolgono l'intera rete e che necessitano di urgenti e rapide deliberazioni, salvo ratifica dell'operato nella prima seduta utile.

Comma 4.

Il DSGA dell'istituto capofila della rete d'ambito:

promuove, in sinergia con i DSGA delle istituzioni scolastiche della rete di ambito e nei limiti consentiti dalle risorse umane e finanziarie a disposizione la "razionalizzazione degli adempimenti amministrativi" prevista dalla Legge 107/2016, art. 1, comma 72

Comma 5.

Deleghe

Il dirigente scolastico di un'istituzione scolastica della rete di ambito non può esercitare lo strumento della delega.

Comma 6.

Componenti esterne

Su specifico e motivato invito, possono essere chiamati soggetti esterni a partecipare alle riunioni (del gruppo di regia o della conferenza) per un particolare contributo. La partecipazione degli esterni è sottoposta al parere del gruppo di regia.

Almeno in un'occasione annuale, le istituzioni formative e paritarie presenti nell'ambito sono invitate a partecipare ad una conferenza dei dirigenti scolastici.

Art. 6

Progettazione e gestione territoriale delle attività

La collaborazione su specifici progetti può interessare gruppi limitati di istituzioni scolastiche appartenenti alla stessa rete d'ambito o, viceversa, istituzioni scolastiche di differenti ambiti, dando vita alle "Reti di Scopo".

La rete di ambito promuove la costituzione delle reti di scopo al proprio interno e favorisce la diffusione delle informazioni sull'adesione a reti di scopo fuori dell'ambito.

Art. 7

Finanziamento e gestione amministrativo contabile della rete di ambito

Le risorse finanziarie della rete di ambito possono derivare:

- da quote associative degli istituti in rete;
- da finanziamenti erogati daUSR;
- da finanziamenti derivanti da bandi MIUR o Unione Europea;
- da finanziamenti provenienti da altri soggetti pubblici e/o privati.

La Conferenza dei dirigenti scolastici di ambito stabilisce le modalità di

attuazione delle attività di rete conformemente alle vigenti disposizioni in materia di contabilità e in particolare modo in considerazione dell'autonomia dei singoli bilanci delle scuole statali.

Art. 8

Criteri per l'impiego del personale docente e non docente nella rete di ambito

L'eventuale impiego del personale docente e non docente per la realizzazione di progetti e attività sarà oggetto di una specifica determinazione della conferenza dei dirigenti scolastici.

Art. 9

Trasparenza e pubblicità delle decisioni

Le determinazioni assunte dalla Rete sono oggetto di pubblicazione sul sito web della scuola capofila della rete di ambito, nel rispetto del D.lgs. 14 marzo 2013, n 33 e successive modificazioni e del D.lgs 30 giugno 2003, n. 196.

Art. 10

Validità delle sedute e Deliberazioni

Le sedute si ritengono valide con la presenza della metà più uno dei dirigenti scolastici delle istituzioni scolastiche dell'ambito.

Per le deliberazioni inerenti l'utilizzo delle finanziarie è richiesta la maggioranza qualificata (2/3 degli aventi diritto), mentre per le deliberazioni riguardanti le risorse umane richiesta l'unanimità dei presenti.

6

Clausole di salvaguardia

Il presente regolamento sarà modificabile in sede di conferenza dei dirigenti con determinazione assunta a maggioranza qualificata (2/3 degli aventi diritto). Per tutto quanto non contemplato nel presente accordo si fa riferimento alla normativa vigente.

Testo approvato in data 23 novembre 2016 dalla Conferenza dei dirigenti scolastici della rete dell'ambito n°3.